DISPOSIZIONI

Art. 18-ter

Sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi

. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attivita' economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilita' interno, a carico dei propri bilanci.

Versione in vigore dal 29 febbraio 2012, tuttora in vigore · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni
Estremi	Legge 23 febbraio 1999, n. 44
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-1999/art-18-ter-sostegno-degli-enti-locali-alle-attivita-economiche-a-fini

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it